

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 28 gennaio 2013



PAGAMENTI PA

Italia Oggi Sette	28/01/13	P. 7	Costruzioni, il credito è maxi	Gabriele Ventura	1
Italia Oggi Sette	28/01/13	P. 7	Gli effetti della direttiva sul codice contratti	Matteo Barbero	2

DIRETTORE LAVORI

Italia Oggi Sette	28/01/13	P. 19	Appalti, responsabilità doppia	Giuseppe Bordolli, Gianfranco Di Rago	3
Italia Oggi Sette	28/01/13	P. 19	Il ruolo del tecnico che sovrintende all' opera		5

GIURISPRUDENZA LL.PP.

Italia Oggi Sette	28/01/13	P. 17	Gare, trasparenza per tutti	Antonio Ciccia	6
-------------------	----------	-------	-----------------------------	----------------	---

SICUREZZA SUL LAVORO

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	28/01/13	P. 6	Sicurezza., più controlli sui giovani	Aldo Monea	7
----------------------------------	----------	------	---------------------------------------	------------	---

PROFESSIONI SENZA ALBO

Italia Oggi Sette	28/01/13	P. 4	Senz'albo sui banchi di scuola tra esami e prove di qualità	Gabriele Ventura	8
Italia Oggi Sette	28/01/13	P. 4	Consumatore avisato, professionista salvato: sì al riferimento alla legge		10

ICT

Sole 24 Ore	28/01/13	P. 15	Agenti informatici primi «introvabili»	Barbara Bisazza	11
-------------	----------	-------	--	-----------------	----

AVVOCATI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	28/01/13	P. 17	Avvocati. Il decalogo della riforma forense	Isidoro Trovato	12
Sole 24 Ore	28/01/13	P. 9	Analisi costi-benefici sulla parcella dell'avvocato	Francesco Falcone	14

LIBERALIZZAZIONI

Repubblica Affari Finanza	28/01/13	P. 1	Minoranze e lobby nemiche della crescita	Alessandro De Nicola	15
---------------------------	----------	------	--	-------------------------	----

I tempi di pagamento della p.a. si allungano (fino a due anni) e il debito sale a 19 mld

Costruzioni, il credito è maxi

DI GABRIELE VENTURA

Da otto mesi fino a due anni per i pagamenti alle imprese e un maxi-credito nei confronti della pubblica amministrazione che ha toccato quota 19 miliardi di euro. È questa la situazione del settore delle costruzioni edili in Italia, fotografata da Ance nell'ultimo rapporto, pubblicato il mese scorso. Secondo i risultati dell'indagine rapida realizzata dall'Associazione nazionale costruttori edili a ottobre 2012, infatti, le imprese che realizzano lavori pubblici sono pagate dopo otto mesi, circa 15 giorni in più rispetto a maggio scorso, e le punte di ritardo superano ampiamente i due anni. Secondo l'Ance una delle cause maggiori che alimentano il fenomeno dei mancati pagamenti è il patto di stabilità interno, «che limita fortemente la capacità di investimento degli enti locali». «Sotto questo profilo», si legge nel rapporto, «appare estremamente preoccupante l'ulteriore irrigidimento del patto previsto nel prossimo triennio per un importo pari a 25 miliardi di euro, che, unito all'estensione delle regole di contenimento della spesa pubblica ai comuni più picco-

1	Patto di stabilità interno per Regioni ed Enti locali	66%
2	Trasferimento dei fondi da altre amministrazioni alle stazioni appaltanti	50%
3	Manca di risorse di cassa dell'ente	47%
4	Tempi lunghi di emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante	39%
6	Tempi lunghi di emissione del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante	38%
7	Disesto finanziario dell'ente locale	20%
8	Viscosità burocratiche all'interno della stazione appaltante	12%
9	Contenzioso	12%
10	Perenzione dei fondi	12%

La domanda prevedeva la possibilità di risposta multipla
Fonte Ance - Indagine rapida ottobre 2012


li, rischia di gravare principalmente sull'imprenditoria medio-piccola. Occorre quindi modificare le regole del Patto di stabilità interno riducendone l'entità in termini di contributo chiesto a regioni, province e comuni e modificandone le regole in modo da favorire le spese in conto capitale (c.d. «golden rule»). Oltre alle misure di contenimento della spesa pubblica, la situazione di estrema sof-

ferenza nei pagamenti dei lavori pubblici è anche determinata, secondo l'Ance, da una legislazione nazionale inadeguata, «che risulta essere tra le più penalizzanti d'Europa per le imprese». Le sanzioni previste per le pubbliche amministrazioni italiane in caso di ritardo di pagamento, infatti, «sono risibili e molto inferiori a quelle applicate negli altri paesi dell'Unione europea». «Da questo pun-

to di vista», afferma l'Ance, «l'applicazione della nuova direttiva europea sui ritardi di pagamento al settore dei lavori pubblici, recentemente confermata anche dalla commissione europea, può consentire di evitare, in futuro, un ulteriore aumento dell'importo dei ritardati pagamenti nel settore dei lavori pubblici». Parallela-mente, però, «appare urgente definire un programma di emersione e smaltimento del debito progressivo». Riguardo invece lo strumento della certificazione dei crediti, messo a disposizione dal governo, Ance segnala che «le banche non sono ancora veramente operative, o comunque lo stanno diventando in questi giorni. Tra l'altro ci sono arrivate alcune segnalazioni di sportelli che non sanno nulla dell'accordo nonostante la banca abbia aderito». «C'è poi un aspetto critico che può rallentare l'operatività dello strumento», continua Ance, «vale a dire la convenzione tra le banche e il ministero dell'economia per l'accesso alla piattaforma elettronica. Le pubbliche amministrazioni si stanno infatti registrando alla piattaforma con fatica: a oggi sono circa 700 i comuni registrati, su un totale di otto mila». «È anche vero», conclude l'Ance, «che fino a oggi non abbiamo avuto segnalazioni su difficoltà nell'ottenere la certificazione, quindi almeno da questo punto di vista lo strumento sta funzionando».

© Riproduzione riservata

1. Comuni	84%	La domanda prevedeva la possibilità di risposta multipla Fonte: Ance - Indagine rapida ottobre 2012
2. Province	43%	
3. Regioni	32%	
4. Ministeri	20%	
5. Asl	17%	
6. Consorzi	12%	
7. Altri	11%	
8. Anas	10%	
9. Ferrovie dello stato	3%	



Gli effetti della direttiva sul codice contratti

L'estensione del dlgs 192 al settore dei lavori pubblici, ora espressamente riconosciuta dal governo (si veda l'articolo nella pagina precedente), comporta alcune rilevanti modifiche al codice dei contratti (dlgs 163/2006) e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione (dpr 207/2010).

Come noto, il nuovo art. 4, comma 2, del dlgs 231/2002 stabilisce per i pagamenti da parte della p.a. il termine di 30 giorni decorrenti, secondo le circostanze, dalla data della prestazione, ovvero dalla data di ricevimento della fattura o dalla data della verifica della prestazione. A questo proposito, il successivo comma 6 prevede che, laddove sia prevista una procedura diretta ad accertare il corretto adempimento del contratto, essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della prestazione. In sostanza, dunque, la nuova normativa prevede un termine di 30 giorni per la verifica delle prestazioni effettuate e un termine di pari durata per le operazioni di pagamento.

Nel sistema delineato dal dpr 207/2010, la verifica della conformità della prestazione al contratto, che si esplicita essenzialmente nella verifica della conformità dei lavori eseguiti al progetto, viene effettuata progressivamente, ai sensi dell'art.

185, dal direttore dei lavori che li certifica sui libretti delle misure in contraddittorio con l'esecutore e li riporta successivamente sul registro di contabilità. Rispetto a tale attività di verifica, l'emanazione dello Stato avanzamento lavori (Sal) assume un carattere ricognitivo (art. 194). La fase di verifica si conclude con il rilascio da parte del responsabile del procedimento del certificato di pagamento che costituisce l'atto di liquidazione del credito (art. 195).

Al riguardo, la circolare ministeriale chiarisce che, in base alla normativa sopravvenuta, tale fase non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della prestazione e cioè dalla data in cui dalla contabilizzazione risulta che i lavori hanno raggiunto l'importo contrattualmente previsto per il pagamento. Pertanto, il termine speciale di 45 giorni indicato dall'art. 143, comma 1, primo periodo, del regolamento è da intendersi sostituito con quello ordinario di 30 giorni.

Discorso analogo vale per il termine di 90 giorni dal collaudo fissato dall'art. 143, comma 2, del regolamento per il pagamento del saldo, anch'esso da ritenersi sostituito con quello ordinario di 30 giorni.

Secondo la circolare, è ancora possibile, tuttavia, pattuire con-


trattualmente termini più lunghi, purché non superiori, nel primo caso, a 45 giorni e nel secondo caso a 60. Di diverso avviso l'Ance, secondo cui un termine più elevato per la fase di verifica sarebbe ingiustificato e dunque iniquo per il creditore, giacché la verifica relativa alla conformità al progetto dei lavori eseguiti è effettuata in modo progressivo dal direttore dei lavori e sostanzialmente esaurita nel momento in cui i dati vengono riportati sul registro di contabilità e da questo viene estratto lo stato di avanzamento lavori, mentre le operazioni di verifica effettuate dal responsabile del procedimento si sostanziano essenzialmente

nella richiesta del Durc. Più in generale, valgono le perplessità già evidenziate nell'articolo nella pagina precedente sulla legittimità delle deroghe previste dal diritto interno rispetto al testo della direttiva.

È invece ancora applicabile il termine di 30 giorni previsto dall'art. 143, comma 1, secondo periodo, del regolamento per il pagamento delle rate di acconto e decorrente dall'emissione del certificato di pagamento, in quanto coincidente con quello fissato da citato art. 4, comma 2, del dlgs 231.

Matteo Barbero

—© Riproduzione riservata—



La Cassazione: tra gli obblighi del progettista c'è quello di evitare difetti costruttivi

Appalti, responsabilità doppia

Il direttore lavori risponde a titolo contrattuale ed extra


Pagina a cura

DI GIUSEPPE BORDOLLI
E GIANFRANCO DI RAGO

La responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente è configurabile sia a titolo extracontrattuale sia a titolo contrattuale. E infatti, accanto alle responsabilità connesse all'ipotesi del crollo dell'edificio, è imputabile al professionista l'inadempimento contrattuale tutte le volte che questi non esegua correttamente le prestazioni alle quali è tenuto in virtù del conferimento dell'incarico di direttore dei lavori, agendo con imprudenza, imperizia, negligenza o non rispettando le norme tecniche. Questo il principio stabilito dalla terza sezione civile della Corte di cassazione nella recente sentenza n. 22643 dell'11 dicembre 2012.

Il caso concreto. Nella specie il tribunale aveva condannato l'impresa appaltatrice di una serie di lavori a un fabbricato al pagamento dei danni in favore dei committenti, mentre aveva rigettato l'analoga domanda proposta nei confronti del progettista e direttore dei lavori. La par-

te danneggiata, premesso di avere appaltato a quest'ultimo il progetto, l'espletamento delle pratiche amministrative e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile e al primo l'esecuzione delle relative opere edili, aveva infatti denunciato il crollo parziale dell'edificio e, pertanto, aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente. I committenti avevano quindi impugnato la sentenza in appello relativamente al mancato riconoscimento della responsabilità civile del direttore dei lavori. Ma anche la corte di merito aveva ritenuto corretta la scelta di escludere la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, in quanto la sua mancanza di abilitazione a progettare edifici in cemento armato non poteva essere messa in correlazione causale con la rovina dell'edificio, tanto più che quest'ultimo aveva realizzato solo il progetto di



la responsabilità di tale figura possa essere solo di natura extracontrattuale, sulla base di quanto previsto dall'art. 1669 del codice civile. Di qui il ricorso in cassazione presentato sempre dai committenti.

La decisione della Suprema corte.

I giudici della terza sezione civile della Cassazione hanno quindi accolto il ricorso in questione, evidenziando come il direttore dei lavori abbia un duplice titolo di responsabilità nei confronti del committente, extracontrattuale, ai sensi dell'art. 1669 c.c., e contrattuale, in base all'art. 1218 c.c. La Corte di legittimità ha, infatti, evidenziato come fra le ob-

bligazioni del direttore dei lavori rientri l'accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa, al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché

massima e non anche quello esecutivo e neppure il calcolo delle opere strutturali in cemento armato. I giudici di secondo grado avevano escluso altresì l'addebito del difetto di vigilanza in qualità di direttore dei lavori, ritenendo che



l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Pertanto risponde civilmente il professionista incaricato della direzione dei lavori che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni circa l'esecuzione dell'opera, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. Infatti, secondo la Cassazione, l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se siano state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Il ruolo del tecnico che sovrintende all'opera

Quando il committente incarica un'impresa edile di eseguire una determinata opera ha il diritto di nominare un tecnico di sua fiducia che sovrintenda ai lavori. Così se il condominio decide di rifare la facciata o il tetto è normale che l'assemblea, nella stessa riunione in cui viene scelta la ditta a cui affidare dette opere, deliberi pure di nominare un direttore lavori, cioè un professionista capace di tutelare gli interessi della collettività condominiale nei confronti dell'impresa e dei terzi, controllando la buona riuscita delle opere.

- I compiti del direttore lavori del committente. Il direttore dei lavori è il responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori: in altre parole ha la direzione e la sorveglianza dei lavori, attività che comporta visite periodiche sul cantiere (nel numero necessario, a suo esclusivo giudizio) per accertare la progressiva realizzazione dell'opera e indicare alla ditta incaricata l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la buona realizzazione della stessa, segnalando le inesattezze dell'esecuzione del progetto o l'inosservanza delle regole tecniche o ulteriori inadempienze.

Si tratta dell'unica persona che può accedere al cantiere senza la presenza o l'autorizzazione di alcuno e senza l'obbligo di incontrare altri tecnici dell'appaltatore, quali il direttore del cantiere o il direttore tecnico dell'impresa, figure diverse dal direttore dei lavori, che hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione di quest'ultimo, della qualità dei materiali impiegati e della sicurezza del cantiere.

In ogni caso, per adempiere ai suoi doveri, il direttore dei lavori deve compilare durante lo svolgimento dell'opera tutta una serie di documenti tecnici e contabili, ai quali si aggiungono i verbali, le disposizioni, le relazioni aggiuntive, i certificati necessari per far rispettare i termini e le disposizioni contrattuali.

- La responsabilità. Il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annullano l'autonomia dell'appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nell'esecuzione dell'appalto, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente (e, perciò, ad esempio, questi deve controllare, tra l'altro, la qualità del materiale impiegato, rispondendo dei relativi vizi anche quando questo sia fornito dal committente o dal produttore da quest'ultimo indicato).

Di conseguenza se i lavori commissionati risultano difettosi la responsabilità è certamente dell'impresa incaricata. Tuttavia detta responsabilità non esclude o assorbe quella del direttore dei lavori che ometta di vigilare e di impartire le opportune istruzioni, nonché di controllarne il rispetto da parte della ditta e, in difetto, di riferirne al committente. Ne consegue che tale professionista deve adempiere all'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde anche per colpa lieve, rapportandosi la sua responsabilità all'esistenza di errori determinati da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale.


Così, per esempio, è chiaro che, in riferimento a un'opera di particolare delicatezza e complessità, come ad esempio il rifacimento del tetto di un edificio condominiale comportante lo scoperchiamento del fabbricato, ricorra la responsabilità del direttore dei lavori che ometta di stabilire le modalità dell'intervento, contribuendo a causare gravi infiltrazioni d'acqua piovana nelle scale per la mancanza di coperture. Lo stesso dicasi se, nell'ambito di lavori di rifacimento della facciata, il medesimo non controlli che la rimozione dell'intonaco preesistente avvenga secondo gli accordi o, nel certificato di regolare esecuzione dell'appalto, liquidi il compenso spettante per le lavo-

razioni più onerose nonostante queste non siano state eseguite.

Allo stesso modo ricorre detta responsabilità per la mancata coibentazione dei pilastri di un caseggiato, con conseguente condensazione di umidità all'interno degli appartamenti, anche se tale accorgimento non sia stato previsto dal progetto: il direttore dei lavori, infatti, come l'appaltatore (e a maggior ragione, considerata la sua preparazione tecnica), è tenuto all'individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscano quella buona riuscita del lavoro per la quale egli è tenuto ad adoperarsi. In tali ipotesi si deve pertanto ritenere che il direttore lavori non abbia operato con la dovuta diligenza nell'espletamento dell'incarico affidatogli e sia pertanto responsabile, in solido con l'impresa appaltatrice, dei vizi riscontrati e dei conseguenti danni sopportati dal committente per la loro eliminazione.

Tuttavia la ditta incaricata non può essere ritenuta responsabile se, per accordi contrattuali, risulti passivo strumento nelle mani del committente e del suo direttore dei lavori, cioè se sia stata direttamente e totalmente condizionata dalle istruzioni ricevute da questi ultimi, senza alcuna possibilità di iniziativa e vaglio critico delle direttive impartite.

— © Riproduzione riservata —



Il Consiglio di stato allarga la platea dei soggetti tutelati se vi sono interessi qualificati

Gare, trasparenza per tutti

Documenti in copia anche a chi non partecipa all'appalto

Pagina a cura
di ANTONIO CICCIA

Appalti più trasparenti per tutti. Anche chi non ha partecipato alla gara può avere la copia dei documenti presentati dall'aggiudicatario. E non solo di quelli amministrativi sui requisiti di partecipazione, ma anche sui progetti relativi alle offerte tecniche. La giurisprudenza del Consiglio di stato (sez. VI n. 110/2012, si veda *ItaliaOggi* del 16 gennaio 2013) apre le porte a tutti, purché portatori di un interesse qualificato, senza riserva per le imprese concorrenti, nonostante il codice degli appalti sembri favorire i concorrenti alla gara a discapito degli altri.

Il problema è se deve ritenersi vincente la trasparenza degli atti che riguardano procedure pubbliche o se, invece, debba darsi prevalenza all'esigenza delle imprese di tenere segrete e riservate le informazioni sui processi produttivi, organizzazione del lavoro, know how e caratteristiche dei propri prodotti e servizi.

Non rappresenta un paradosso pensare a una strumentalizzazione delle disposizioni sulla trasparenza per lo scopo di copiare servizi, prodotti o progetti da proporre sul mercato, magari in altre pubbliche gare.

L'articolo 13 del codice dei contratti cerca di bilanciare gli opposti interessi. D'altra parte lo stesso Consiglio di stato, nella sentenza citata, ricorda che l'articolo 13 del Codice dei contratti contiene specifiche previsioni in materia di accesso ai documenti di gara, e prescrive l'inaccessibilità o l'accessibilità riservata ai soli ricorrenti, i documenti che costituiscono, con motivata e comprovata dichiarazione degli offerenti, segreti tecnici o commerciali.

Tuttavia, osservano i giudici di Palazzo Spada, l'articolo 13 del Codice degli appalti fa espresso rinvio alla legge n. 241 del 1990 ed in particolare dall'articolo 24, per il quale

spetta ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Inoltre si legge nella sentenza «la tutela del diritto di accesso assicura la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, indipendentemente dall'effettiva lesione di una determinata situazione di diritto

soggettivo o di interesse legittimo»: come dire anche chi non ha partecipato alla gara può vantare un interesse (qualificato) ad acquisire la documentazione.


Nel caso specifico si è trattato di una società che ha attivato un ricorso parallelo per impugnare la gara, alla quale non ha potuto partecipare.

La trasparenza si estende al massimo e ne beneficia

anche un soggetto che non è stato concorrente nella procedura di appalto.

L'orientamento del Consiglio di stato è significativo in quanto supera un precedente indirizzo contrario. Il Tar Lazio Roma, sentenza Sez. III-ter, 10/5/2011, n. 4081 ha sostenuto che il comma 6 dell'articolo 13 del codice degli appalti consente l'accesso agli atti coperti da segreti tecnici e commerciali, contenuti nelle offerte, riservandolo, però «al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso». Secondo il Tar Lazio l'articolo 13 collega l'interesse all'accesso alla posizione giuridica non di chiunque vi abbia interesse, ma del solo concorrente che abbia intrapreso un giudizio avente ad oggetto la procedura di gara in cui l'istanza di accesso è formulata.

—© Riproduzione riservata—



Lavoro. Responsabilità aggravata del datore per gli incidenti degli apprendisti

Sicurezza, più controlli sui giovani

Aldo Monea

Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio, sia quando omette di adottare idonee misure protettive, sia quando non vigila affinché il dipendente le utilizzi. Il suo dovere di **sicurezza** e la sua responsabilità divengono ancora più intensi se il lavoratore è giovanissimo o inesperto e, ancor di più, se è apprendista, a favore del quale vigono precisi obblighi di formazione e addestramento. Sono questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 536 depositata il 10 gennaio scorso.

Il caso riguarda un apprendista, al lavoro da 20 giorni, che, nel piegare un tondino, viene colpito a un occhio da una scheggia.

Dagli accertamenti risulta che il datore di lavoro avesse messo a disposizione occhiali protettivi e che il lavoratore non li avesse indossati.

In sede giudiziale, la Corte di appello riconosce la responsabilità del datore di lavoro e lo condanna al pagamento, a favore dell'Inail, della somma equivalente dell'in-

DIFESA INSUFFICIENTE

Per evitare la condanna non è bastato dimostrare l'esistenza delle protezioni e l'avvenuta formazione del dipendente

dennizzo pagato dall'Istituto.

La società ricorre in Cassazione, contestando la sentenza di merito perché i giudici - sostiene la società - non hanno considerato che il datore aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.


Ha provato infatti che gli occhiali erano nel luogo di lavoro, che la loro obbligatorietà era imposta dall'azienda, che il capo officina aveva addestrato il lavoratore per la mansione specifica e che il lavoro era di facile esecuzione.

La difesa critica la Corte d'appello anche per non avere giudicato anomalo e imprevedibile il comportamento dell'apprendista, poiché

egli, piegando il ferro con l'incudine e non (come avrebbe dovuto) con la morsa, aveva svolto un lavoro cui non era stato adibito.

La Cassazione, nel decidere, conferma in primo luogo che le norme per la prevenzione degli infortuni sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti da sua imperizia, negligenza e imprudenza. Il datore, pertanto, è responsabile dell'infortunio al lavoratore sia se omette di adottare le idonee misure protettive sia se non accerta e non vigila che il dipendente ne faccia uso.

Inoltre, i giudici esprimono un principio più stringente: il dovere di sicurezza, a carico



Apprendistato

● L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. In base alla definizione fornita dall'articolo 1 del decreto legislativo 167/2011 (il testo unico dell'apprendistato), esistono tre tipologie di contratto: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca. All'apprendista è garantita, durante il periodo di lavoro, una formazione specializzata che gli possa garantire una crescita professionale

del datore, diviene particolarmente intenso se i lavoratori sono di giovane età o professionalmente inesperti e si accresce se sono apprendisti, soggetti verso i quali, in specifico, sorgono precisi obblighi di formazione e di addestramento. Un'eventuale imprudente iniziativa di collaborazione da parte di uno di questi lavoratori, dunque, non esonera e non attenua la responsabilità del datore, su cui grava un obbligo di particolare vigilanza, diretta o attraverso collaboratori.

I giudici di merito, secondo la Cassazione, hanno applicato questi principi e il ricorso va, quindi, rigettato. L'implicito messaggio è chiaro: i lavoratori giovani e inesperti vanno adeguatamente formati e vigilati, direttamente o attraverso i preposti. Solo così il datore può efficacemente prevenire incidenti ed evitare il sorgere, a proprio carico, di responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I principali effetti della legge che disciplina le professioni non regolamentate

Senz'albo sui banchi di scuola tra esami e prove di qualità

DI GABRIELE VENTURA

Conoscenze, abilità e competenze dei professionisti senz'albo passate al setaccio. Con valutazioni dei curricula, esami scritti e orali, prove e simulazioni, cambia la vita di 3,5 milioni di lavoratori autonomi e dipendenti che esercitano attività professionali senza essere iscritti in ordini o albi. Ora, più «prove della qualità» supereranno, più saranno competitivi sul mercato e, di conseguenza, avranno maggiore appeal per i clienti. I quali, a loro volta, avranno la possibilità di controllare su internet «l'identikit» del professionista. Questi i maggiori effetti della legge (legge n. 4 del 14/1/2013) che disciplina le professioni non regolamentate, approvata il 19 dicembre scorso dalla camera dei deputati e pubblicata sulla *G.U.* n. 22 di sabato 26 gennaio. Già, perché se da un lato la normativa non obbliga i professionisti a iscriversi a un'associazione o a uniformarsi alla normativa tecnica Uni di riferimento, dall'altro la legge crea, di fatto, una «graduatoria» della qualità, a seconda del percorso di verifiche e di attestati al quale il professionista deciderà di sottoporsi. Così, per fare un esempio, un tributarista, che sia iscritto o meno a un'associazione, potrà richiedere la certificazione di uniformità alla normativa tecnica relativa alla propria professione preparata da Uni, sottoponendosi a un'istruttoria sul proprio curriculum e attività professionale svolta da un ente accreditato. In questo modo, avrà un vantaggio competitivo sui clienti rispetto a un collega non «certificato». Ecco nel dettaglio cosa cambia per i senz'albo dal 11 febbraio prossimo, data di entrata in vigore della legge, e a quali nuovi obblighi vanno incontro.

I nuovi obblighi. L'unico obbligo che vale per tutti i professionisti, che siano iscritti o meno a un'associazione, è l'indicazione, in ogni documento e


rapporto scritto con il cliente, del riferimento, quanto alla disciplina applicabile, degli estremi della nuova legge. L'adempimento rientra infatti tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori (titolo III della parte II del codice del consumo). Il professionista che invece deciderà di iscriversi a un'associazione dovrà chiaramente sottostare a una serie di obblighi aggiuntivi previsti dalla legge: il rispetto delle regole deontologiche e la formazione permanente, che le

associazioni sono a loro volta obbligate a garantire e controllare.

L'autoregolamentazione. Il professionista, che sia o meno iscritto a un'associazione, può anche decidere se sottoporsi al procedimento di autoregolamentazione e qualificazione della propria attività. La qualificazione della prestazione professionale si basa infatti, per legge, sulla conformità della medesima alla normativa tecnica Uni, che individua requisiti, competenze, modali-

tà di esercizio dell'attività e di comunicazione verso l'utente, costituendo così i principi e i criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. Lo stesso ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti sull'avvenuta adozione di una norma tecnica Uni. Le stesse associazioni possono inoltre rilasciare agli iscritti un'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; alle garanzie fornite dall'associazione all'utente; all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni. L'attestazione avrà poi validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo.

—© Riproduzione riservata—



Competenze e adempimenti del professionista

	Iscrizione a un'associazione	Coerenza con la normativa Uni	Certificazione delle competenze	Adempimenti del professionista
I livello	No	No	No	Riferimenti della nuova legge su ogni documento
II livello	No	Sì	No	Riferimenti della nuova legge su ogni documento
III livello	Sì	Sì	No	<ul style="list-style-type: none">• Riferimenti della nuova legge su ogni documento• Numero di iscrizione all'associazione su ogni documento• Formazione continua• Riferimenti della nuova legge su ogni documento
IV livello	Sì	Sì	Sì	<ul style="list-style-type: none">• Numero di iscrizione all'associazione su ogni documento• Formazione continua (monte ore superiore)

Consumatore avvisato, professionista salvato: sì al riferimento alla legge

Tutela del consumatore centrale nella nuova legge sulle professioni senz'albo. Richiamate molte delle regole contenute nel codice del consumo: l'art. 20 «pratica scorretta», l'art. 27-bis titolato «codice di condotta», l'art. 27ter rubricato «autodisciplina». Fin dall'articolo 1 della legge di riforma dei senz'albo, il legislatore si è preoccupato di tutelare i consumatori imponendo a chiunque eserciti una delle professioni non protette di dichiarare espressamente e per iscritto ai propri clienti la propria attività e di fare espresso riferimento alla legge. L'eventuale inadempimento di tale obbligo è considerato a tutti gli effetti come una pratica commerciale scorretta di cui al titolo III, parte seconda, del codice del consumo (dlgs 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche). E per «pratica commerciale scorretta» si intende ai sensi dell'art. 20 del codice del consumo, un comportamento non diligente da parte di un professionista che spinga il consumatore a scelte e decisioni che non avrebbe mai compiuto. In concreto

queste pratiche vengono distinte in pratiche ingannevoli (artt. 21, 22 e 23 codice del consumo) e pratiche aggressive (25 e 26 dello stesso codice) a seconda che le informazioni dirette al consumatore non siano veritiere oppure siano determinate da molestie, coercizione o indebito condizionamento.

La tutela del consumatore è stata anche prevista nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge attraverso la costituzione e la disciplina delle associazioni professionali. Il terzo comma prevede che le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti; adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27 bis del codice del consumo, vigilano sulla condotta professionale degli associati; stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. Il quarto comma prevede che le stesse associazioni dovranno predisporre forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di

riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale rivolgersi per ottenere informazioni relative all'attività professionale svolta e agli standard qualitativi richiesti, nonché per affrontare un eventuale contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo. Per quanto attiene il codice di condotta di cui all'art. 27-bis del codice di consumo va evidenziato che gli stessi sono accordi non provenienti dal legislatore, il cui contenuto definisce il comportamento dei professionisti in relazione a particolari pratiche commerciali o specifici settori imprenditoriali. I codici di condotta devono rispettare precisi requisiti, ovvero: indicare il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo della loro applicazione; deve essere redatto in lingua italiana e inglese; ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica; deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana. Quanto invece all'articolo 27-ter del codice del consumo, cui fa riferimento la legge in commento, ai fini della disciplina del rapporto tra committente e professionista, bisogna sottolineare che questa disposizione assegna le funzioni di contenzioso ai soggetti responsabili o all'organismo incaricato del controllo del codice di condotta. Infatti prima di ricorrere all'Antitrust, qualsiasi consumatore, può cercare di ottenere la tutela dei diritti e degli interessi che ritenga lesi dal comportamento di un professionista, rivolgendosi direttamente a tali organi disciplinari interni. Intervendendo per far cessare le condotte ritenute scorrette, ovvero ne sanzionino gli effetti pregiudizievoli.

A prescindere dall'esito di queste procedure disciplinari interne, non viene comunque pregiudicato il diritto dei consumatori, sia come singoli che come associazioni, di adire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero, direttamente, il giudice competente.

Cinzia De Stefanis

— © Riproduzione riservata —



Recruiting. Rapporto InfoJobs.it

Agenti informatici primi «introvabili»

Barbara Bisazza

Sviluppatori di software ed esperti di business intelligence, ingegneri dell'automazione industriale ed elettronici, oltre a tanti agenti, sia nell'informatica che nelle Tlc, nell'energia e nelle assicurazioni.

Questi i profili professionali che le aziende faticano a trovare in Italia e per i quali anche il 2013 si annuncia foriero di maggiori opportunità, secondo il rapporto "Jobs in progress" curato da InfoJobs.it, uno dei principali siti italiani di recruitment online per numero di offerte di lavoro.

Nel 2012 InfoJobs.it ha pubblicato oltre 240mila offerte e 17.128.000 candidature. Internet e i servizi informatici sono il settore più attivo nella ricerca di personale già da qualche tempo; nel 2012 il primato è stato mantenuto ogni mese, con un picco - a luglio - di quasi il 25% delle offerte disponibili sul sito.

I dati nascondono anche qualche sorpresa, come la vitalità del settore dei servizi di consulenza e certificazioni: a dicembre 2011 rappresentava solo l'1,9% delle richieste delle aziende, ma da ottobre 2012 è balzato in avanti, arrivando in dicem-

bre a una quota del 16,57 per cento. Alti e bassi, invece, per commercio, distribuzione e Gdo, le cui offerte di lavoro hanno raggiunto il minimo assoluto, 0,44%, in agosto (contro il 21% di un anno prima), sono salite fino al 18,13% in ottobre e sono passate in dicembre a una quota dell'8,61 per cento.

«Commercio e Gdo risentono di un atteggiamento più contenitivo rispetto all'espansione dei periodi precedenti, perché il cauto ottimismo di metà 2011 è stato poi gelato dalla crisi dei consumi», rileva Vittorio Maffei, managing director di InfoJobs.it. «Per contro, profili professionali meno tradizionali, come quelli legati alle energie rinnovabili e alla certificazione ambientale e di qualità, hanno registrato una buona crescita».


Con circa un quarto delle inserzioni, l'area produttiva (operai, produzione, qualità) continua a guidare le richieste delle aziende. «In generale, aumentano le offerte di contratti a tempo determinato - rileva Maffei - mentre gli agenti che operano con una propria partita Iva sono i più richiesti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I 10 profili più ricercati

- 1 Agenti settore informatica, telecomunicazioni, energia e assicurazioni
- 2 Commerciali e impiegati commerciali
- 3 Ingegneri meccanici, elettronici, elettrici, gestionali e informatici
- 4 Addetti vendite
- 5 Consulenti commerciali energia e telecomunicazione
- 6 Programmatori informatici e sviluppatori
- 7 Contabili e impiegati contabili
- 8 Stagisti in risorse umane, amministrazione, ufficio acquisti, marketing
- 9 Operai generici
- 10 Addetti amministrativi

Fonte: InfoJobs.it



Diritto Inizia la fase di applicazione del provvedimento. Critici Anf e i giovani

Avvocati Il decalogo della riforma forense

Dal tirocinio alle parcelle, dalle polizze al numero chiuso: così cambia la professione. Tempi lunghi per molte novità

DI ISIDORO TROVATO

La riforma dell'avvocatura è all'atto finale. Il Consiglio nazionale forense ha diramato la settimana scorsa agli Ordini il dossier che spiega la nuova legge di riforma dell'ordinamento professionale, pubblicata venerdì 18 gennaio nella Gazzetta Ufficiale n. 15.

I pareri

La riforma ha avuto un iter travagliato e pieno di polemiche all'esterno (non ultima la bocciatura da parte di Mario Monti) e all'interno. Anche adesso che arriva la fase esecutiva del provvedimento non mancano le contestazioni come quella evidenziata dal segretario generale dell'Associazione nazionale Forense, Ester Perifano: «Dopo un'attesa lunga 80 anni, la montagna ha partorito un topolino: gli avvocati avranno sì il loro nuovo statuto, ma solo dopo che verranno varati i numerosissimi regolamenti attuativi previsti. E' probabile che difficilmente vengano rispettati i tempi stretti imposti dalla normativa e, man mano che le previsioni vengono approfondite, risultano ancora più evidenti le incongruenze e le lacune di cui abbiamo sempre parlato».

Meno critica la posizione dell'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura) come sottolinea il nuovo presidente, Nicola Marino: «Accogliamo con soddisfazione la messa in atto della riforma forense — afferma Marino — anche se ci sarà ancora da lavorare per renderla migliore. Intanto però registriamo il pronunciamento del Consiglio di Stato che censura la proposta con-

cordata a dicembre con il ministero di Giustizia, mettendo in discussione, tra gli altri aspetti, l'accordo sulla quantificazione delle spese forfetarie. Una scelta che ci trova un forte dissenso perché penalizzante per l'avvocatura. Invece per un'ulteriore riforma della categoria, l'Oua, tra le proposte da mettere in campo, sostiene la necessità di una effettiva programmazione del numero in sede di accesso all'Università, mettendo a disposizione una migliore formazione e competenze specifiche orientate al diverso panorama, sempre più internazionale, in cui si muoverà il giurista del futuro».

Il decalogo delle novità

Per fare chiarezza e cercare di riassumere le novità più importanti della nuova riforma, proviamo a riassumere i dubbi più frequenti con le risposte fornite dallo stesso Consiglio nazionale forense.

1 Cosa cambia in materia di formazione continua?

L'obbligo di formazione continua è immediatamente operante; così come la sua esenzione per gli avvocati ultrasessantenni o con venticinque anni di iscrizione; restano in vigore le attuali modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo fino all'emanazione del regolamento da parte del Cnf.

2 È possibile costituire società tra avvocati?

No, si potrà farlo solo dopo

l'emanazione di un decreto legislativo nel quale sarà comunque esclusa la partecipazione di soci di mero capitale; resta confermata la possibilità, sin da subito, di costituire associazioni professionali e società tra professionisti.

3 È possibile costituire associazioni multidisciplinari?

No, sino a quando non sarà adottato il regolamento per l'individuazione delle categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni multidisciplinari, da emanarsi entro due anni.

4 Occorre stipulare sin da subito la polizza assicurativa per la responsabilità professionale e per infortuni?

No, sino a quando non sarà emanato il regolamento ministeriale.

5 Le regole in materia di patuitazione dei compensi e conferimento dell'incarico da quando operano?

Queste due innovazioni entrano in vigore subito

6 I parametri previsti dalla legge si applicano immediatamente?

No, perché manca il regolamento ministeriale da adottare entro due anni dall'entrata in vigore.

7 Esiste l'obbligo di fornire il preventivo al cliente?

La riforma introduce una serie di obblighi informativi sulla complessità dell'incarico e l'obbligo di fornire un preventivo in forma scritta, ma solo su richiesta del cliente

8 Qual è la durata del tirocinio?

Resta ferma la durata dei 18 mesi


9 Le nuove norme sul tirocinio (sei mesi in Università) e quelle sull'esame di Stato sono immediatamente applicabili?

No, si applicheranno a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della legge

10 Le nuove norme in materia di continuità dell'esercizio professionale sono immediatamente applicabili?

No, saranno applicabili a partire dall'emanazione del regolamento ministeriale da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge e al regolamento della Cassa forense, da adottare entro un anno.

Ultima nota a margine: è lo stesso Cnf ad annunciare che «sulla base dei criteri di successione di leggi nel tempo, il nuovo ordinamento forense in vigore dal 2 febbraio è destinato a sostituire le attuali norme in materia di professioni». Un aspetto destinato a provocare diversi malumori tra le altre categorie.



Le altre voci. Compensi professionali e spese del giudizio

Analisi costi-benefici sulla parcella dell'avvocato

Francesco Falcone

Il contributo unificato non è l'unica spesa da mettere in conto quando si inizia una causa, né sempre la più rilevante, come sanno bene tutti coloro che hanno utilizzato la "macchina" della giustizia.

Il compenso dell'avvocato e la possibilità di essere condannati alle spese del giudizio sono le altre due grandi variabili economiche da valutare – per quanto possibile – prima di avviare una causa. E sotto entrambi i profili ci sono state modifiche negli ultimi anni, in parallelo con i ritocchi al contributo unificato.

Rispetto al compenso dell'avvocato, la più importante novità è quella relativa all'abolizione delle tariffe legali. Infatti, con il decreto legge cresci-Italia (1/2012), il compenso degli avvocati non è più garantito nel minimo dalle tariffe professionali obbligatorie, ma deve essere pattuito tra il professionista e il cliente. Si è passati, cioè, da un sistema vincolato a un sistema libero.

È stato inoltre previsto il preventivo obbligatorio, che può essere scritto oppure orale. Anche se la forma scritta è senza dubbio preferibile, perché riduce la possibilità del contenzioso e ne facilita la soluzione. In ogni caso, se manca un accordo tra cliente e profes-

sionista, sarà il giudice a dover valutare la prestazione professionale per liquidare il compenso.

Con l'introduzione dei parametri, strumento che può essere utilizzato dai giudici per decidere il compenso, sono stati eliminati i diritti, è stato eliminato il rimborso delle spese generali al 12,5% ed è stato introdotto il meccanismo della liquidazione per

DOPO LA SOCCOMBENZA

In caso di sconfitta bisogna mettere in preventivo l'eventuale pagamento degli esborsi sostenuti dalla controparte

fasi del compenso.

Proprio per questo, sarebbe ancora meglio se, nella valutazione complessiva della causa, il professionista indicasse i costi non solo delle fasi del giudizio, ma anche degli eventuali gradi successivi (appello e Cassazione). Peraltro, il decreto che disciplina i parametri prevede che nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda giudiziale, il compenso dovuto all'avvocato venga ridotto del 50 per cento.

Altri costi professionali con cui i cittadini potrebbero dover fare i conti quando avviano una lite sono anche quelli del consulente tecnico di parte e di quello d'ufficio; ma qui è inevitabile effettuare una valutazione caso per caso, che dipende molto anche dalla tipologia della causa.

L'altra variabile economica, di carattere "eventuale", da tenere in considerazione riguarda la condanna alle spese. Il principio fondamentale è che la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese del giudizio. Di conseguenza, la compensazione – che punta a fare sì che ognuno si paghi le proprie spese – si può giustificare solo se vi è soccombere reciproca, o se ci sono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate dal giudice nella motivazione.

Inoltre, dal 2009, è stata introdotta la possibilità per il giudice – che condanni alle spese il soccombente che abbia agito o resistito con malafede o colpa grave – di liquidare (eventualmente oltre il risarcimento dei danni di cui si fornisca la prova) una somma determinata in modo equitativo. Si tratta di una nuova categoria di danni cosiddetti "punitivi" per chi abusa del processo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Minoranze e lobby nemiche della crescita

Alessandro De Nicola

Politics *without romance*, politica senza romantiche. Questo il titolo di un articolo del 1997 di James Buchanan, il grande economista e premio Nobel, venuto a mancare il 9 gennaio scorso. In inglese *romance* significa anche avventura sentimentale e quindi l'occhio ironico e scettico con il quale Buchanan guardava all'arte della politica risulta ancora più evidente. Infatti, il pilastro centrale della teoria della Public Choice, di cui Buchanan è stato uno dei fondatori e l'esponente più conosciuto, è centrato sulla demistificazione della politica, intesa non come attività esercitata da agenti disinteressati che cercano di rimediare ai fallimenti del mercato, ma da persone in carne ed ossa che hanno in primo luogo cura dei propri interessi. I politici ed i burocrati agiscono per preservare la loro posizione puntando alla rielezione o all'accrescimento del potere. Essendo pronti a seguire chi gli assicura il raggiungimento dei loro scopi, non perseguono il pubblico interesse e creano fallimenti del governo ancor più gravi di quelli di mercato. Si tratta di una visione estremamente disincantata che applica i postulati economici alla politica.

segue a pagina 10



Alessandro De Nicola

G segue dalla prima li attori di essa sono inquadri nella tipologia dell'*homo aeconomicus* che opera razionalmente per massimizzare il proprio tornaconto, un po' come il birraio, il fornaio e il macellaio citati da Adam Smith, i quali ci nutrono non per benevolenza ma per il loro guadagno. L'attitudine di chi governa in nome della maggioranza ha tre conseguenze: la prima è che la maggioranza voterà provvedimenti di cui faranno le spese le minoranze. La seconda è che le minoranze organizzate possono determinare le maggioranze facendo passare proposte che siano contrarie all'interesse della gran massa di contribuenti e consumatori. Difatti la minoranza organizzata può "comprare" i politici con appoggio o ostilità ben strutturati, la maggioranza disorganizzata no, anche perché il suo danno si limiterà a pochi spiccioli spalmati su tutti e non ha interesse a mobilitarsi. E, *dulcis in fundo*, la tendenza ad espandere la spesa pubblica sarà infinita, in quanto per i politici è il mezzo più agevole per accontentare le lobby e assicurarsene la riconoscenza.

Il rimedio proposto da Buchanan era di inserire nella Costituzione quanti più diritti individuali (comprese le libertà economiche) possibili, in modo che l'approvazione di norme che incidessero su essi dovessero essere approvate con supermajoranze (il premio Nobel pro-

Quanto ci costano minoranze e lobby

pugnava una soglia di 2/3). Poiché siamo in campagna elettorale, proviamo a vedere se i postulati di Buchanan si applicano alla nostra realtà. I politici sono angeli o soggetti interessati a preservare il loro potere? Prima di tutto puntano ad essere eletti. E' vero che le giravolte incoerenti di Lega e Berlusconi sono quelle che più saltano all'occhio, ma che dire del programma di Bersani che non contiene una sola proposta contraria ai gruppi sociali di riferimento (i sindacati)? O delle liste elettorali del Pd che contengono personaggi incompatibili come Giampaolo Galli e Stefano Fassina, alleanze improbabili come quella odierna tra Vendola e Tabacci e quella futura allargata a Monti? Le stesse Liste Monti possono annoverare cognati e gene-

ri di leader politici malgrado le promesse di rinnovamento, per strappare qualche voto in più. Grillo è indecifrabile, ma come interpretare le giravolte del suo sindaco di Parma che non appena al potere si sta rimangiando le promesse sull'Imu?

La maggioranza governa a spese della minoranza? In un certo senso sì: questo è evidente quando si propongono di tassare o di togliere benefici ad esigue fasce della popolazione. In alcuni casi, come per le pensioni dei magistrati o degli alti burocrati, alcune misure erano sensate, ma allora scatta la seconda regola, il potere delle minoranze organizzate. Come mai non si riesce a introdurre il concetto di merito nella scuola? Milioni di studenti sarebbero contenti di avere insegnanti stimolati a

far meglio, ma la minoranza sindacalizzata è abbastanza forte per impedirlo. Lo stesso vale per la magistratura o i lavoratori pubblici in genere. Oppure basta vedere quello che riescono a fare avvocati e notai. Non c'è modo di scalfire la normativa che li riguarda. Senza dare un giudizio di valore su quanto essi propugnano, le leggi che li riguardano sono in gran parte loro gradite e sgradite al resto della popolazione.

Infine, la tendenza ad espandere la spesa pubblica, che ha superato il 50% del Pil, è evidente, soprattutto se si parla di spesa corrente, aumentata indifferentemente dai governi di destra e di sinistra. Sotto questo profilo, sia l'obbligo costituzionale di pareggio di bilancio sia il fiscal compact, che impone vincoli molto duri, sono due rimedi alla Buchanan. Rigidi, tagliano con l'accetta, ma mettono le manette ai polsi ai politici dei quali altrimenti non ci si potrebbe fidare. Manca un elemento importante, il tetto massimo alle spese, altrimenti l'eliminazione del deficit e la riduzione del debito si potrebbero raggiungere, in teoria, portando sia la pressione fiscale che la spesa pubblica al 70%. Ne morirebbe il Paese, ma politici e burocrati sarebbero gli ultimi a passare a miglior vita: non è una sorpresa se nessuno dei maggiori partiti propone la costituzionalizzazione di un limite alle uscite o di principi come la concorrenza (che impedirebbe le leggi pro qualcuno). Le mani libere, si sa, valgono più di quelle pulite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA